



COMUNE DI STABIO
MUNICIPIO

Stabio, 22 settembre 2020

Al
CONSIGLIO COMUNALE
di
Stabio

Risoluzione municipale no. 2126 del 21 settembre 2020

Per esame alla Commissione delle Petizioni

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 15/2020

Chiedente l'adozione della variante di Piano regolatore concernente la definizione dello spazio riservato alle acque

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori Consiglieri comunali,

Con il presente messaggio si intende chiedere l'adozione della variante di Piano regolatore relativa alla definizione dello spazio riservato alle acque.

1. Introduzione

Premessa

Il Piano regolatore (PR) del Comune di Stabio è stato approvato dal Consiglio di Stato (CdS) nel 2002.

Dal 2002 in poi il Comune ha effettuato ulteriori varianti parziali e/o puntuali.

Tra le varianti approvate vi è quella concernente la Zona industriale Ovest, approvata dal CdS il 19 settembre 2012, quella del pozzo Zerbone (modifica di poco conto), passata in giudicato nel 2015 (autorizzazione dipartimentale del 10 dicembre 2014), l'adeguamento delle Norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) generali (approvate dal CdS in data 25 maggio 2016), la definizione degli arretramenti stradali e capienza dei posteggi pubblici (approvata dal Consiglio di Stato in data 2 maggio 2018 e confermata dalla successiva sentenza TRAM del 29 novembre 2018) e il relativo complemento relativo alla capienza dei posteggi pubblici P1, P4 e P10 (approvato dal Consiglio di Stato in data 22 aprile 2020).

Il presente messaggio riguarda la variante per la determinazione degli spazi riservati alle acque (SRA).

Il PR approvato nel 2002 già stabiliva con l'art. 9 NAPR – *Distanze dai corsi d'acqua* le disposizioni per il loro rispetto, ma queste disposizioni sono state abrogate con la citata approvazione dell'adeguamento delle Norme di attuazione (NAPR) del 2016.

Con il presente messaggio municipale viene sottoposta per adozione la nuova variante di PR volta a definire lo spazio riservato alle acque.

Forma e procedura

La presente variante di PR segue la procedura ordinaria stabilita dagli artt. 25-33 Lst.

Documentazione relativa alla variante di PR

Il Municipio segnala che i piani e le schede delle singole tratte dei corsi d'acqua analizzati nella variante di Piano regolatore oggetto del presente messaggio municipale, di cui sono parte integrante, sono disponibili in Cancelleria per visione e, per motivi di spazio, non vengono allegati.

2. Quadro legislativo inerente agli SRA

La Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) impone ai Cantoni e ai Comuni di definire lo spazio da riservare alle acque superficiali.

Questo con l'obbiettivo di garantire:

- La protezione contro le piene, con l'offerta di sufficiente spazio per il trasporto di acqua e materiale detritico (sicurezza idraulica);
- Le funzioni naturali delle acque e degli ambienti correlati, con la messa a disposizione di spazi vitali per animali e vegetali e creazione di collegamenti ecologici;
- L'utilizzazione delle acque e delle superfici vicine, con la valorizzazione di spazi ricreativi che qualificano il paesaggio e la qualità di vita.

I concetti e le regole concernenti gli spazi riservati alle acque sono contenuti nelle seguenti norme federali:

- La Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e la relativa ordinanza (OPAC);
- La Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) e la relativa ordinanza (OSCA).

Le misure erano in primo luogo determinate dall'esigenza di proteggere persone e beni dall'azione dannosa delle acque con interventi tecnici e misure pianificatorie. L'OSCA considerava anche le funzioni ecologiche e sociali, affrontando in tal modo le esigenze di approccio integrato alla gestione delle acque.

La Confederazione ha emanato nel 2001 una direttiva di applicazione delle disposizioni OSCA, che sono state di riferimento per oltre un decennio per autorità e operatori.

In particolare, prevedeva delle fasce di rispetto dai corsi d'acqua di piccole e medie dimensioni la cui ampiezza, dedotta da un grafico (allegato?) in funzione della larghezza dell'alveo, variava tra i 5 e i 15 metri su entrambe le sponde.

Questi concetti sono stati ripresi, completati e sostituiti dalle modifiche inserite nel 2011 nella LPAC e nell'OPAC.

3. Sintesi della variante

La variante consiste nella definizione e nel relativo consolidamento a PR dello spazio riservato alle acque ai sensi dei disposti contenuti nell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC).

Questo disciplinamento andrà a sostituire la normativa di carattere transitorio che gestisce attualmente le distanze da rispettare dai corsi

d'acqua (art. 9 NAPR) e che è stata introdotta d'ufficio dal Consiglio di Stato con la ris. n. 2268 del 25 maggio 2016.

La variante considera tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, ad eccezione di quelli in bosco, artificiali (canale a contatto con la ferrovia) e di competenza cantonale (Laveggio).

Graficamente è riportato lo spazio di pertinenza dei corsi d'acqua, con la distinzione tra "corso d'acqua a cielo aperto con spazio riservato alle acque" e "corso d'acqua intubato (tracciato indicativo) con spazio tecnico".

Nel contempo, è proposta la riformulazione integrale dell'articolo 9 delle NAPR; il nuovo disposto mette l'accento sull'aspetto protezionistico delle fasce lungo i corsi d'acqua. Il resto è stato redatto riprendendo quanto contenuto nelle Linee guida cantonali relative al regolamento edilizio e redatte nel 2014.

4. Masterplan comunale

Il Municipio si è dotato negli scorsi anni del masterplan comunale, ovvero di uno studio di base che prospetta visioni ed indirizzi della pianificazione futura. Lo stesso è stato presentato alla cittadinanza nel corso di una serata aperta al pubblico, avvenuta in data 5 febbraio 2018. La base legale di tale documento è data dall'art. 18 cpv. 2 Lst "*1/ Comuni adottano un piano regolatore. 2/ Essi possono preliminarmente elaborare studi di base che prospettano visioni ed indirizzi della pianificazione futura. ...*"

La presente variante, così come altre che potranno seguire, si configura come un tassello dell'attuazione della strategia di sviluppo territoriale individuata dal masterplan.

5. Proposta pianificatoria

Obiettivi

L'obbiettivo della variante consiste nel determinare e consolidare a PR lo spazio riservato alle acque per tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio di Stabio ad eccezione del Laveggio (inclusa la tratta più a monte denominata "Bella Cima"), la quale è di competenza cantonale.

L'adeguamento del PR ai disposti dell'OPAc (Ordinanza sulla protezione delle acque) è volto a garantire la protezione contro le piene, migliorando al contempo la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e la fruibilità delle rive per la popolazione.

Il PR approvato nel 2002, per quanto concerne i corsi d'acqua, stabiliva con l'art. 9 NAPR – *Distanze dai corsi d'acqua* le disposizioni per il loro rispetto e segnatamente con i seguenti due capoversi: *“¹Dove non viene indicata una linea di arretramento le distanze minime delle nuove costruzioni dal filo superiore degli argini è in principio di m 6,00. ²Entro la linea di arretramento, indicata sul Piano delle zone, è vietata la pavimentazione e la recinzione dei fondi; un'ordinanza municipale definisce le condizioni di gestione.”*

Inoltre, sul Piano delle zone erano riportate alcune linee di arretramento.

Queste disposizioni sono rimaste in vigore fino all'approvazione dell'adeguamento delle Norme di attuazione (NAPR) da parte del Consiglio di Stato il 25 maggio 2016. Infatti, questa approvazione introduceva una nuova versione dell'art. 9 NAPR di carattere transitorio: *“¹[...]; ²[...]; ³In assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque valgono le seguenti disposizioni transitorie. Tutte le costruzioni e gli impianti, compatibilmente con la destinazione di zona, così come le destinazioni del terreno, i muri di cinta e di sostegno devono rispettare la distanza minima dai corsi d'acqua stabilita in base alle Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, vale a dire un arretramento di: a) 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo non supera i 12 metri di larghezza; b) 20 metri per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri; c) 20 per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari.”*

e inoltre, al cap. 5.1.8 p. 12 della citata approvazione, specificava: *“Dal momento in cui le zone di protezione delle acque superficiali (linee d'arretramento ai corsi d'acqua) sono state definite con criteri precedenti a quelli definiti dell'LPAC sopra citata, esse non possono più essere considerate valide. Pertanto, con la presente decisione il CdS modifica la norma come di seguito e stralcia d'ufficio dai piani suddette linee d'arretramento.”*

La presente variante, nello stabilire le regole per determinare le fasce di protezione dei corsi d'acqua, tiene conto anche delle disposizioni rimaste in vigore dal 2002 al 2016 con una ponderazione tra gli interessi ecologico-naturalistici e la sicurezza del diritto nei confronti dei proprietari.

Per definire lo SRA dei diversi corsi d'acqua presenti sul territorio comunale ci si è basati sui seguenti documenti:

- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc);
- Repubblica e Cantone Ticino – Dipartimento del territorio – Divisione dello sviluppo territoriale e delle modalità: Linee guida cantonali – Spazio riservato alle acque – Supporto per la definizione. Settembre 2015;

- Confederazione Svizzera – Ufficio federale dell'ambiente: L'espace réservé aux eaux en territoire urbanisé. Fiche pratique du 18 janvier 2013 sur l'application de la notion de « zones densément bâties » selon l'ordonnance sur la protection des eaux ;
- Confederazione Svizzera – Ufficio federale dell'ambiente, Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale dello sviluppo territoriale : Espace réservé aux eaux et agriculture. Fiche pratique du 20 mai 2014.

La metodologia applicata e le tappe di lavoro sono illustrate per esteso nel fascicolo "Spazio riservato alle acque. Rilievo e analisi dei corsi d'acqua. Relazione e schede" al cap. 2 pp 4-7 rispettivamente al cap. 3 p. 8, a cui si rimanda per i dettagli. Il suddetto fascicolo è disponibile in Cancelleria comunale per eventuale consultazione.

Corsi d'acqua presenti sul territorio comunale e acque stagnanti

Sul territorio comunale sono stati identificati 24 corsi d'acqua (vedi schede contenute nel fascicolo disponibile in Cancelleria e la tabella riassuntiva qui di seguito riportata). Per 6 di questi si è rinunciato a definire lo SRA in quanto si tratta di corsi d'acqua situati in bosco (5 corsi d'acqua) o di competenza cantonale (fiume Laveggio, inclusa tratta denominata "Bella Cima").

Per gli altri 18 corsi d'acqua lo SRA è stato definito nell'ambito della variante, ad eccezione delle tratte situate all'interno del bosco e delle tratte intubate che si ritiene non potranno ragionevolmente essere rimesse a cielo aperto oppure il cui tracciato sotterraneo non è noto.

Per le tratte intubate a tracciato noto ritenuto che non potranno essere rimesse a cielo aperto è stato definito lo spazio tecnico necessario in corrispondenza dei sedimenti privati.

Sul territorio comunale sono presenti unicamente corpi d'acqua lenticia (stagni) di piccole dimensioni (< 0.5 ha), per i quali non si è ritenuto necessario procedere con la determinazione dello SRA perché situati in bosco, oppure già protetti dal loro inserimento in inventari naturalistici o designati quali riserve naturali cantonali.

Larghezza naturale dell'alveo e calcolo SRA teorico

Il processo di delimitazione dello spazio da riservare ai corsi d'acqua è precisato nell'art. 41a OPAC. Esso fa riferimento a tutti i corsi d'acqua: di principio sono pertanto assoggettati a questa regola anche quelli temporanei, poiché svolgono una funzione naturalistica e possono costituire dei pericoli in caso di alluvionamento.

Lo spazio è ottenuto mediante una semplice formula matematica che mette in relazione lo spazio da riservare alle acque con la larghezza dell'alveo naturale in cui scorre l'acqua.

Lo spazio riservato alle acque stagnanti (art. 41b OPAC) è fissato invece in m 15, misurati a partire dalla linea di sponda.

La larghezza dell'alveo naturale, per i corsi d'acqua naturali permanenti, è definita come la larghezza del letto naturale del corso d'acqua bagnato dalle portate medie (alveo privo di vegetazione terrestre). Laddove l'alveo fluviale non è naturale e la variabilità della larghezza dell'alveo bagnato è limitata o assente, la larghezza dell'alveo naturale viene stimata moltiplicando la larghezza dell'alveo artificiale per dei fattori di correzione (FC = 1.5 per alvei a variabilità limitata, FC = 2 per alvei a variabilità nulla), oppure utilizzando come riferimento un corso d'acqua allo stato naturale, ritenuto simile e presente nella medesima regione, oppure riferendosi ad una tratta naturale situata immediatamente a monte o a valle della tratta considerata. La misura della larghezza dell'alveo è stata effettuata a campione in sezioni caratteristiche e rappresentative all'interno delle tratte considerate.

Di regola, la larghezza minima dello SRA (corsi d'acqua con larghezza dell'alveo naturale inferiore a 2 m) è fissata in 11 m ed è aumentata in funzione della larghezza dell'alveo.

Lo SRA deve essere maggiore laddove vi sono biotopi d'importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, nonché nelle riserve d'importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori. Godono di protezione accresciuta anche i corsi d'acqua che scorrono all'interno di zone inserite in inventari naturalistici i cui obiettivi di protezione non sono necessariamente importanti sui corsi d'acqua, ma in cui una maggior tutela è di riflesso di interesse per gli oggetti stessi. Nei paesaggi d'importanza nazionale e nei paesaggi di interesse cantonale, un'estensione accresciuta dello spazio riservato alle acque va adottata solo se la loro qualifica di paesaggi di importanza nazionale o cantonale è fondata sul valore dell'ambiente acquatico.

Nome rete idrica	Numero rete idrica nazionale	Codice attribuito per lo SRA	Valutato nell'ambito di questo studio
Laveggio (inclusa Bella Cima)	CH0000890000	CH0000890000	No (competenza cantonale)
Canale Lischee	TI6144590000	TI6144590000	Sì
Canale Qui s'imbarca	TI6144660000	TI6144660000	Sì
Canale Cantoni	TI6144700000	TI6144700000	Sì
Canale Palazzetta	CH6146310000	CH6146310000	Sì
Riale Rianella	TI0000890002	TI0000890002	Sì
Canale Molini	TI0000890003	TI0000890003	Sì
Riale Colorina	TI6144710000	TI6144710000	Sì
Riale Cantinetta	TI6145120000	TI6145120000	Sì
Nuovo Gurungun	TI6100050017	TI6100050017	Sì
	CH6145120000	CH6145120000	
Riale Gurungun	TI6102580000	TI6102580000	Sì
Riale Bresce	TI6103030000	TI6103030000	Sì
Riale dei Gioghi	CH0030050000	CH0030050000	No (bosco)
Canale Prella	CH0045530000	CH0045530000	Sì
Gaggiolo	CH0045540000	CH0045540000	Sì
Riale Rodur	TI6104620000	TI6104620000	No (bosco)
Riale Porcino	TI6104630000	TI6104630000	No (bosco)
Canale Prati	CH6144590004	CH6144590004	Sì
Affluente stagno Colombera	CH6100050064	CH6100050064	Sì
Ronco sud	Non definito	ri-stb-03	No (bosco)
Ronco nord	Non definito	ri-stb-04	No (bosco)
Riale Barico	Non definito	ri-stb-05	Sì
Canale Ulcellina-Peschiera	CH6144710001	CH6144710001	Sì
Canale ferrovia	CH6146320000	CH6146320000	Sì

Per le acque stagnanti lo SRA deve misurare almeno m 15 dalla linea di sponda (art. 41b).

Prima verifica

Il lavoro di rilievo allegato alla presente variante è stato sottoposto per una prima verifica all'Ufficio corsi d'acqua.

Si trattava soprattutto di verificare che l'applicazione degli SRA teorici fosse di principio corretta.

La presa di posizione dell'Ufficio corsi d'acqua è stata positiva.

Modifiche proposte

Le modifiche della variante di PR proposte si distinguono in:

- Allegati grafici in scala 1:500;
- Estratti planimetrici in scala 1:1000/1:2000, disponibili per consultazione in Cancelleria comunale;
- Articoli normativi.

La variante è stata elaborata riportando sulla planimetria generale in scala 1:5000 i tracciati dei corsi d'acqua (a cielo aperto e intubati), gli spazi riservati e tecnici teorici, gli arretramenti stradali (adottati e approvati), gli arretramenti dai corsi d'acqua secondo le disposizioni del PR approvato nel 2002 rimasti in vigore fino al 2016 (art. 9 NAPR modificato con decisione del CdS nel 2016) e le linee di arretramento in corrispondenza delle fasce alberate (adottate).

Queste basi sono indicate sul piano 02.A - SRA Rilievi (disponibile in Cancelleria) in cui sono riportati anche i principali azzonamenti previsti dal PR quali:

- la zona edificabile;
- la zona agricola;
- l'area forestale;
- i biotopi umidi;
- il comparto fluviale del Gaggiolo;
- la superficie destinata al traffico.

L'indicazione e descrizione delle singole tratte esaminate sono invece illustrate nelle schede informative che, per questioni pratiche, verranno messe a disposizione in Cancelleria comunale per essere consultate su richiesta. Nelle stesse sono elencati i corsi d'acqua e le rispettive singole tratte:

- l'identificativo del corso d'acqua;
- la data del rilievo;
- la descrizione generale;
- i dati tecnici dell'alveo (larghezza, variabilità e fattore di correzione);

- le zone di PR confinanti;
- i dati dello SRA (spazio teorico, spazio applicato, simmetria);
- eventuali commenti.

Su queste basi si è poi proceduto alla definizione degli SRA e rispettivamente degli spazi tecnici necessari (STN, ossia la distanza tecnica di arretramento), valutando le situazioni specifiche e concentrandosi principalmente sui punti in cui le acque sono più prossime alle zone edificabili.

Per la determinazione degli spazi riservati alle acque (SRA e STN) si è proceduto a una ponderazione degli interessi tra le esigenze di protezione dalle piene e delle componenti naturalistiche (interesse generale) e quelle dell'utilizzo concesso dal PR in vigore (interesse privato).

Di principio, si è cercato di fissare i limiti lungo i confini dei mappali o paralleli agli stessi, oppure in corrispondenza di limiti fisici (strade, bosco, ecc.) per facilitare il reperimento sul terreno. Inoltre, rispetto allo spazio teorico definito dal rilievo, sono stati apportati degli aggiustamenti cercando di semplificare i limiti degli SRA e adattandone i tracciati con un margine di tolleranza dell'ordine di 1 metro.

Questo per disporre nell'applicazione del vincolo di indicazioni razionali e possibilmente identificabili e ricostruibili sul terreno.

Per una lettura migliore della proposta pianificatoria, oltre alla planimetria 1:5000 (allegato), sono stati anche elaborati 18 estratti planimetrici (E. pl.) in scala 1:1000/1:2000 per comparti (di principio situati in zona edificabile). Gli stessi sono disponibili in Cancelleria.

In generale, gli arretramenti determinati risultano simili (se non inferiori) a quelli definiti secondo le disposizioni del PR del 2002 (art. 9 NAPR 2002) rimaste formalmente in vigore fino al mese di maggio 2016.

Di seguito, per i 18 estratti planimetrici vengono fornite delle indicazioni in merito alle ponderazioni effettuate nel determinare gli SRA.

Gli spazi tecnici necessari STN per i corsi d'acqua intubati non sono indicati in planimetria poiché definiti tramite articolo normativo.

E. pl. 01: Comparto San Pietro ovest, in scala 1:1000

Mapp. 843: limite nord dello SRA spostato in corrispondenza del ciglio stradale e adeguamento dello spazio

Mapp. 859, 1707, 1708 e 1759: semplificazione del tracciato

E. pl. 02: Comparto San Pietro Arca, in scala 1:1000

Mapp. 829, 1796, 1876 e 2836: rettificazione del tracciato per la presenza di edifici

Mapp. 898, 899 e 925: semplificazione del tracciato

E. pl. 03: Comparto San Pietro, in scala 1:1000

Mapp. 2855: tracciato fatto coincidere con limite fondo
Mapp. 2851, 2852, 2853: tracciato parallelo ai limiti di proprietà
(distanza 3 metri)

E. pl. 04: Comparto San Pietro est, in scala 1:1000

Limiti paralleli al ciglio stradale
Mapp. 2628: SRA coincidente con limiti del fondo

E. pl. 05: Comparto via ai Pioppi, in scala 1:1000

Mapp. 2628: SRA coincidente con limiti del fondo, ad eccezione dei
fondi 753-754 che è stato ampliato fino all'edificio esistenti sul fondo N.
754

E. pl. 06: Comparto Magazzino comunale, in scala 1:1000

Mapp. 787: adeguamento dello SRA in corrispondenza della facciata
dell'edificio

E. pl. 07: Comparto Palazzetta, in scala 1:1000

Mapp. 238: SRA spostato verso nord fino al limite del mappale con
recupero sul fondo 2564 (zona di protezione Palazzetta)
Limiti SRA paralleli ai confini di proprietà

E. pl. 08: Comparto Mulino, in scala 1:1000

Limiti SRA paralleli ai confini di proprietà

E. pl. 09: Comparto ZI-ovest sud, in scala 1:1000

Limiti SRA paralleli ai confini di proprietà

E. pl. 10: Comparto ZI-ovest nord, in scala 1:1000

Limiti SRA paralleli ai confini di proprietà

E. pl. 11: Comparto Gaggiolo ovest, in scala 1:2000

Area di riferimento: Comparto fluviale del Gaggiolo, con
adeguamento dello SRA:

- a nord: lungo limiti fisici (strade agricole, linea ferroviaria)
- a sud: adeguamenti (ampliamenti) nell'area forestale

E. pl. 12: Comparto Gaggiolo est, in scala 1:2000

Area di riferimento: Comparto fluviale del Gaggiolo, con
adeguamento dello SRA:

- a nord: lungo limiti fisici (strade agricole, linea ferroviaria)
- a sud: adeguamenti (ampliamenti) nell'area forestale

Tappe di lavoro

Per la definizione degli SRA sono state svolte le tappe sotto elencate:

- Raccolta dati (cartografia di base, dati catastali e dati PR, carte del rilievo ecomorfologico, inventari naturalistici e aree protette, zone di pericolo);

- Individuazione dei corsi d'acqua e delle acque stagnanti presenti sul territorio comunale (analisi cartografica swisstopo, piani corografici, PR, PGS e carte dei rilievi ecomorfologici);
- Rilievo dei corsi d'acqua (definizione di tratte omogenee, misura della larghezza del fondo dell'alveo, valutazione della struttura dell'alveo e delle sponde e utilizzo delle aree adiacenti);
- Elaborazione dei dati rilevati e calcolo della larghezza minima dello SRA secondo OPAC (SRA teorico) sulle singole tratte omogenee;
- Digitalizzazione dello SRA teorico mediante ArcGIS (buffer eseguito sullo SRA teorico) e valutazione dei conflitti con l'utilizzo esistente (edifici, strade, terreni agricoli) e le zone secondo il PR vigente (residenziale, industriale, agricolo, SAC, forestale);
- Adeguamento, dove ritenuto opportuno, dello SRA alla situazione esistente.

6. Norme di attuazione del PR

Le NAPR, entrate in vigore a Stabio il 25 maggio 2016, contengono un articolo di carattere transitorio introdotto dal Consiglio di Stato come modifica d'ufficio che riguarda i corsi d'acqua, il quale recita:

Art. 9. Distanze dai corsi d'acqua

¹ [...].

² [...].

³ *In assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque valgono le seguenti disposizioni transitorie.*

Tutte le costruzioni e impianti, compatibilmente con la destinazione di zona, così come le destinazioni del terreno, i muri di cinta e di sostegno, devono rispettare la distanza minima dai corsi d'acqua stabilita in base alle Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAC vale a dire un arretramento di:

- a. *8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua in cui fondo non supera i 12 metri di larghezza;*
- b. *20 metri per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;*
- c. *20 per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari.*

Si è dunque optato per lo stralcio dell'articolo in questione, considerato il suo carattere transitorio, e la conseguente proposta di uno nuovo che ponesse l'accento sull'aspetto protezionistico, il cui testo è stato ripreso dalla Linea guida cantonale *Regolamento edilizio, Supporto per l'allestimento* del dicembre 2014, con l'aggiunta del cpv. 4 suggerito in via di esame preliminare e inserito dal Municipio per definire gli arretramenti tecnici dai corsi d'acqua intubati. Il tracciato e la profondità di interrimento di questi corsi d'acqua sono spesso sconosciuti. Di conseguenza, in sede di domanda di costruzione

occorrerà approfondire la tematica, laddove questi corsi d'acqua sono presenti.

Nuovo articolo

Art. 9. Zona di protezione delle acque di superficie

¹ La zona di protezione delle acque superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac, RS 814.20), 41a e 41b dell'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPac, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e di interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.

² Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione di zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.

³ In assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPac del 4 maggio 2011.

⁴ La costruzione di nuovi edifici e manufatti sopra corsi d'acqua intubati o interrati è vietata. Verso questi corsi d'acqua, il cui tracciato è di carattere indicativo, è stabilita una distanza tecnica di arretramento dal bordo del canale intubato, pari alla profondità di interramento più 3.0 m, per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In casi eccezionali, se giustificati dalla necessità di garantire l'edificabilità del fondo e sentito il parere dell'Autorità competente, è possibile modificare il tracciato dei corsi d'acqua intubati, con deroga sulle distanze.

7. Verifica della proposta pianificatoria

Leggi di ordine superiore

La variante di PR oggetto del presente messaggio municipale è stata allestita nel rispetto delle leggi di ordine superiore citate di seguito.

Basi legali a livello federale

L'art. 36a - Spazio riservato alle acque della LPac, entrato in vigore il 1 gennaio 2011, stabilisce:

¹Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite:

- a. le funzioni naturali delle acque;
- b. la protezione contro le piene;
- c. l'utilizzo delle acque.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

Inoltre all'art. 41a - Spazio riservato ai corsi d'acqua dell'OPAc specifica le modalità per il calcolo di base per determinare la larghezza e segnatamente:

¹ Nei biotopi d'importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, nelle riserve d'importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d'importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

- a. 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro;
- b. 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
- c. La larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.

² Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

- a. 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
- b. 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.

³ La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire:

- a. la protezione contro le piene;
- b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
- c. gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- d. l'utilizzazione delle acque.

⁴ Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata:

- a. alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate;
- b. alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d'acqua:
 1. in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e
 2. che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo.¹

⁵ Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

- a. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
- b. sono messe in galleria;
- c. sono artificiali; oppure
- d. sono molto piccole.

Dal canto suo l'art. 41c – Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque dell'OPAc fissa i criteri e le condizioni per la realizzazione dei nuovi impianti:

¹Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongono interessi preponderanti, l'autorità può inoltre autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:

- a. impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate;*
- a^{bis} impianti conformi alla destinazione della zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate;*
- b. passi carrai e strade in ghiaia agricoli e forestali a una distanza di almeno 3 m dalla linea della sponda se gli spazi sono limitati topograficamente;*
- c. parti a ubicazione vincolata di impianti se servono ai prelievi o alle immissioni di acqua;*
- d. piccoli impianti per l'utilizzazione delle acque.*

² Gli impianti nonché le colture perenni secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere a-c, e nonché g-i dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola, situati entro lo spazio riservato alle acque, sono di massima protetti nella propria situazione di fatto, sempreché siano realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e siano utilizzabili conformemente alla loro destinazione.

³ Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

⁴ Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco lungo i corsi d'acqua, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.

^{4bis} Se, sul lato opposto al corso d'acqua, lo spazio riservato alle acque comprende una porzione che si estende solo per pochi metri al di là di una strada o di una via con strato portante o di una linea ferroviaria, l'autorità può concedere deroghe alle limitazioni di utilizzazione previste ai capoversi 3 e 4 per questa parte di spazio riservato alle acque, a condizione che nessun concime o prodotto fitosanitario possa finire nelle acque.

⁵ Sono ammesse misure contro l'erosione naturale delle sponde dei corsi d'acqua soltanto se sono necessarie per la protezione contro le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile.

⁶ Non si applicano:

- a. i capoversi 1-5 alla parte dello spazio riservato alle acque destinata esclusivamente a garantire l'utilizzazione delle acque;*
- b. i capoversi 3 e 4 allo spazio riservato alle acque di corsi d'acqua messi in galleria.*

L'art. 41b – Spazio riservato alle acque stagnanti dell'OPAc definisce invece i criteri da applicare per la definizione dello spazio riservato ai laghi e altri corpi d'acqua lentiche.

L'articolo così recita:

¹ La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri, misurati a partire dalla linea di sponda.

² La larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 1 deve essere aumentata qualora ciò fosse necessario per garantire:

- a. la protezione contro le piene;*
- b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione;*
- c. interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio;*
- d. l'utilizzazione delle acque.*

³ Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.

⁴ Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

- a. si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;*
- b. hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari; oppure*
- c. sono artificiali.*

Basi legali a livello cantonale

A livello cantonale è la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) che stabilisce l'obbligo di fissare le linee di arretramento dai corsi d'acqua e precisamente all'art. 41 Lst rispettivamente l'art. 50 RLst, ripresi qui di seguito:

Art. 41 Linee d'arretramento dai corsi d'acqua

¹ Nelle zone edificabili, il piano delle zone fissa le linee d'arretramento dai corsi d'acqua, da stabilire in base alle direttive del Dipartimento, allo scopo di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque.

² Fuori dalle zone edificabili sono da delimitare linee d'arretramento dove, in corrispondenza dei corsi d'acqua, vi siano vie di comunicazione, condotte o altri impianti, esistenti o previsti.

³ All'interno delle linee d'arretramento sono vietate costruzioni e modifiche al terreno.

⁴ Il Comune può fissare ulteriori linee d'arretramento per stabilire uno spazio con funzione ricreativa.

Art. 50 Spazi riservati alle acque

¹ Il Piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque, giusta gli art. 36° della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) e art. 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC).

² ...

³ ...

⁴ ...

⁵ La Sezione elabora una linea guida sugli spazi riservati alle acque.

Anche il Piano Direttore cantonale (PD) nella scheda P6 "Acqua" riprende gli indirizzi fissati dal quadro giuridico elencato sopra.

Il Dipartimento del territorio ha inoltre emanato nel settembre 2015 una Linea guida sullo "Spazio riservato alle acque. Supporto per la definizione", con lo scopo di orientare i Comuni e gli operatori sulle basi legali che reggono la materia e sulla trasposizione dei principi nei PR comunali.

La Linea guida fornisce indicazioni di carattere sia normativo (quadro legale sullo SRA) sia operativo (come delimitare lo SRA).

Pianificazione dei Comuni vicini

Non si rilevano conflitti con la pianificazione superiore o con quella dei Comuni vicini.

8. Ponderazione degli interessi


Per la determinazione degli spazi riservati alle acque (SRA e STN) si è proceduto a una ponderazione degli interessi tra le esigenze di protezione dalle piene e delle componenti naturalistiche (interesse generale) e quelle dell'utilizzo concesso dal PR in vigore (interesse privato).

Di principio, si è cercato di fissare i limiti lungo i confini dei mappali o paralleli agli stessi, oppure in corrispondenza di limiti fisici (strade, bosco, ecc.) per facilitare il reperimento sul terreno. Inoltre, rispetto allo spazio teorico definito dal rilievo, sono stati apportati degli aggiustamenti cercando di semplificare i limiti degli SRA e adattandone i tracciati con un margine di tolleranza dell'ordine di 1 metro.

Questo per disporre nell'applicazione del vincolo di indicazioni razionali e possibilmente identificabili e ricostruibili sul terreno.

9. Planimetria SRA

Qui di seguito è riportata la planimetria riguardante gli SRA presenti sul territorio di Stabio in scala 1:5'000.



Per questioni di praticità, quest'ultima si trova anche in allegato al presente messaggio municipale in formato A3, in modo da facilitarne la consultazione. La stessa è disponibile nel formato originale in Cancelleria.

10. Esame preliminare dipartimentale

La variante di PR relativa alla definizione dello spazio riservato alle acque per i riali in territorio di Stabio è stata sottoposta al Dipartimento del territorio (DT) per esame preliminare il 3 febbraio 2017, il quale si è espresso formalmente il 20 dicembre 2018. Di seguito si sintetizza il contenuto dell'esame preliminare, in particolare le richieste di adeguamenti degli atti di variante e le relative decisioni municipali.

In estrema sintesi si può affermare che il DT ha raccolto positivamente le proposte inerenti la determinazione dello spazio riservato alle acque dei riali di Stabio.

Sintesi dell'esame preliminare e relative decisioni municipali

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Considerazioni generali	
La documentazione in esame è ritenuta completa ed esaustiva. Il Rapporto di pianificazione e le specifiche schede allegate chiariscono convenientemente le scelte effettuate. Dall'esame della variante risulta che, di principio, le decisioni prese rientrano nei parametri dati delle basi giuridiche e sono pertanto condivisibili.	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT.

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Aspetti normativi	
Laddove i tracciati non sono conosciuti e quindi non si definisce uno spazio tecnico, è consigliata la formulazione di un articolo normativo che gestisca queste situazioni (divieto di costruire su una tratta intubata, possibilità di spostamento di una tratta intubata, ecc...).	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT e ha deciso di aggiungere un capoverso all'art. normativo proposto: "La costruzione di nuovi edifici e manufatti sopra corsi d'acqua intubati o interrati è vietata. Verso questi corsi d'acqua, il cui tracciato nel piano è di carattere indicativo, è stabilita una distanza tecnica di arretramento dal bordo del canale intubato, pari alla profondità di interrimento più 3.0 m, per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In casi eccezionali, se giustificati dalla necessità di garantire l'edificabilità del fondo e sentito il parere dell'autorità competente, è possibile modificare il tracciato dei corsi d'acqua intubati, a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza tecnica di arretramento anche dal nuovo tracciato."

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Lischee - 1	
Il DT chiede di considerare un alveo naturale di riferimento di 4 metri per un corridoio risultante di 22 metri complessivi (applicazione del fattore di correzione a 1,5 m).	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT e ha adeguato di conseguenza il documento.

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Canale Cantoni – 1 e Riale Rianella - 2	
Il DT condivide la scelta di non definire lo spazio tecnico di arretramento, tuttavia la questione deve essere regolamentata nelle NAPR	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT e ha adeguato di conseguenza il documento, cfr. decisioni in merito agli aspetti normativi.

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Tratte Gaggiolo – 3 e 4	
Il DT osserva che la differenza di corridoio tra le due tratte è significativa e chiede di verificare la suddivisione delle tratte, ed eventualmente di inserire una tratta intermedia in modo che il raccordo tra i corridoi sia più armonioso.	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT, le quali si riferiscono però al piano dei rilievi e non al piano delle proposte. Lo spazio riservato alle acque proposto a piano regolatore non presenta una marcata differenza tra le tratte, non si ritiene dunque necessario aggiornare il documento.

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Tratta Barico - 1	
Vista la volontà di rimettere a cielo aperto la tratta, il DT invita l'ente pianificante a prendere contatto con l'Ufficio corsi d'acqua.	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT e ha adeguato di conseguenza il documento.

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Canale ferrovia – 1/2	
Il DT ritiene che la mancata definizione di uno spazio riservato alle acque possa generare in futuro problematiche in relazione alle possibilità di edificazione dei mappali adiacenti. Il DT chiede di conseguenza di definire uno spazio tecnico minimo che arrivi per lo meno al ciglio del canale.	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT e ha adeguato di conseguenza il documento.

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Tratte Rianella 3 e 4 e tratte Lischee 5 e 7	
Considerata la presenza di siti di riproduzione d'anfibi d'importanza cantonale il DT richiede che per queste tratte sia applicato il cpv 1 dell'art 41a dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc).	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT e adeguerà di conseguenza il documento. Secondo quanto rilevato la larghezza degli spazi riservati alle acque sarà la seguente: Rianella – 3/4: 17 m, invece dei proposti 12 m; Lischee – 5: 23 m, invece dei proposti 14.5 m; Lischee – 7: 14 m, invece dei proposti 11 m. Gli spazi riservati alle acque verranno mantenuti centrati sull'asse del riale.

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Pericoli naturali	
Il DT considera che, visto che non sono previsti aumenti dell'edificabilità in zone toccate da pericoli naturali di tipo alluvionale, questo aspetto non comporta particolari ripercussioni sulla definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua.	Il Municipio ha preso atto delle considerazioni del DT.

Considerazioni DT	Decisione del Municipio
Spazio riservato alle acque del Laveggio	
L'esame preliminare non fa osservazioni a riguardo degli spazi riservati alle acque del Laveggio.	Il DT ha concluso gli studi specialistici e la determinazione degli spazi riservati alle acque dei fiumi di sua competenza. È dunque necessario che tali spazi vengano inseriti nella variante di PR, affinché possano entrare in vigore. Il Municipio, tramite il suo pianificatore, chiederà al DT di poter disporre di quanto da loro elaborato a proposito degli spazi riservati alle acque del Laveggio.

11. Informazione alla cittadinanza

Per quanto concerne l'informazione pubblica, il Municipio ha organizzato il pubblico deposito degli atti di variante di PR e del relativo esame preliminare per il periodo di 30 giorni, dal 06 maggio al 04 giugno 2019.

Nella fascia temporale prevista non sono pervenute prese di posizione da parte di privati cittadini.

12. Conclusioni

La variante di PR concernente la definizione dello spazio riservato alle acque presenti sul territorio comunale di Stabio è stata sottoposta al Dipartimento del territorio in data 3 febbraio 2017 per il relativo esame preliminare ai sensi dell'art. 25 della Legge sullo sviluppo territoriale e dell'art. 34 del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale. Il Dipartimento ha rilasciato il suo preavviso il 20 dicembre 2018.

Il documento pianificatorio è stato posto in consultazione da parte del Municipio dal 6 maggio 2019 al 4 giugno 2019. Durante la pubblicazione non sono state inoltrate osservazioni.

In conclusione, il Municipio di Stabio chiede al Consiglio comunale di voler approvare il progetto come descritto nel presente messaggio municipale.

13. Disegno di risoluzione

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler

r i s o l v e r e :

- 1. E' adottata la variante di Piano regolatore concernente la definizione dello spazio riservato alle acque;**
- 2. Sono approvate le modifiche grafiche come indicato nel messaggio municipale e come indicato nei piani disponibili in Cancelleria;**
- 3. È approvata la nuova formulazione dell'art. 9 delle NAPR come indicato nel messaggio municipale.**

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti

Allegato: Planimetria 1:5'000 in formato A3.



- Area forestale
 - Zona agricola
 - Biotopo umido
 - Comparto fluviale
 - Altri azzonamenti (ZE, TDS, traffico, boschetti, ecc.)
- Variante di PR**
- Corso d'acqua a cielo aperto con SRA
 - Corso d'acqua intubato (indicativo)